

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 218/23/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato in data 1 giugno 2010, la ARMEC Srl, con sede in RHO, via Moranti n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore Em. Cr., assistita e difesa dall'Avv. Pietro Massarotto, presso il cui studio in Cornaredo, via Don Gnocchi n. 8, ha eletto domicilio, ha proposto ricorso avverso la procedura di fermo di beni mobili registrati di cui alla comunicazione del 21/01/2010 n. 004260 - 004261 per € 54.745,18=, nonché della cartella esattoriale implicita, di cui alla comunicazione di avvio della relativa procedura di fermo, notificata in data 3 marzo 2010.

Fa presente che il provvedimento impugnato è stato emesso con riferimento all'avviso di accertamento e cartella relativa, per maggiori imposte e sanzioni dovute per TARSU per gli anni 1996, 1997, 1998 e 1999, richieste dal Comune di Cornaredo. Il ricorso avverso detto avviso di accertamento, con alterne vicende giudiziarie, alla fine era stato parzialmente accolto, limitatamente alle sanzioni irrogate.

Lamenta la ricorrente la discrasia tra le somme dovute in base alla decisione definitiva intervenuta, e quella indicata nell'avviso di fermo impugnato, essendo questa ultima addirittura superiore all'importo indicato nell'avviso di accertamento, che peraltro era stato ridotto dalla decisione definitiva, e considerato che anche il comune di Cornaredo, interpellato in proposito, aveva confermato la correttezza della quantificazione in € 30.259,73 delle somme dovute a seguito della richiamata sentenza, oltre agli interessi, comunicando altresì che la Giunta Comunale aveva autorizzato il Concessionario Equitalia Esatri Spa a rateizzare l'importo, applicando l'interesse del 4% annuo sull'importo dovuto.

La ricorrente pertanto impugna la implicita e/o tacita iscrizione a ruolo dell'importo dovuto a seguito della richiamata decisione definitiva, ed impugna la conseguente comunicazione di avvio della procedura di fermo amministrativo di beni mobili registrati, autonomamente impugnabile stante l'interesse che la contribuente ha al presente ricorso, quantomeno in termini di proposizione della istanza di sospensione dell'atto, e considerato che l'Agente addetto alla riscossione non notifica il provvedimento finale, ma solo il preavviso.

Nel merito la ricorrente rileva la erronea iscrizione, atteso che stralciando le sanzioni, sono dovuti in totale € 30.259,73= (€ 5.198,14= per l'anno 1996, € 5.998,83= per l'anno 1997, € 9.536,38= per l'anno 1998 ed € 9.536,38= per l'anno 1999), con ricalcolo in diminuzione anche degli interessi di mora, degli aggi e spese esecutive. Per quanto attiene al tasso degli interessi, gli stessi vanno calcolato sulla base del 4% annuo concesso dal Comune di Cornaredo.

Chiede pertanto che vengano annullati e disapplicati il fermo di beni mobili registrati nonché la cartella esattoriale implicita, accertando in diminuzione che la somma dovuta è di € 30.259,73=, importo al quale vanno applicati interessi del 4%, e comunque nella misura prevista dalla legge.

Con vittoria di spese di giudizio.

Con note scritte depositate in data 23 maggio 2011, si costituiva il Comune di Cornaredo, precisando che le somme dovute per Tarsu ed interessi nel frattempo maturati ammonta ad € 35.817,32=, come da prospetto analitico riportato in atto di costituzione in giudizio, e che pertanto su tale importo vanno calcolati gli interessi di mora e le altre maggiorazioni previste per il ritardato pagamento, mentre il tasso del 4% per interessi riguarda solo la rateizzazione, ma non i tassi di mora di legge da applicarsi per tardivi versamenti.

Chiede pertanto che in tali termini vengano reconsiderati i provvedimenti impugnati.

Con note scritte depositate in data 16 febbraio 2011 si costituiva anche Equitalia Esatri Spa, rilevando la legittimità della propria azione alla luce della iscrizione a ruolo effettuata dall'Ufficio tributo del comune di Cornaredo, reso esecutivo il 6 dicembre 2001, e delle previsioni di legge di cui all'art. 86 DPR 602/73 sul fermo amministrativo. Eccepisce per altro la propria carenza di legittimazione passiva in ordine a violazioni nella formazione del ruolo, e chiede che venga rigettato il ricorso nei propri confronti perché infondato. Con vittoria di spese e competenze di lite. La Commissione, esaminati gli atti e documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e diritto illustrate dalle parti costituite, ritiene di accogliere il proposto ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:

Rileva infatti che vi sono discrepanze significative sugli importi da iscrivere ai pubblici registri, posto che a fronte di una quantificazione di € 54.745,18=, di cui € 35.817,32= per tributi e € 17.011,34= per interessi, oltre aggi, spese esecutive e di notifica, indicato nell'avviso di fermo amministrativo, lo stesso Ente impositore, il Comune di Comaredo, riporta una distinta analitica ben inferiore di € 35.817,32=, importo già comprensivo degli interessi (precisamente € 30.259,73= per tributi (importo che concorda con quanto calcolato dalla ricorrente), e € 5.557,59= per interessi). Ne i resistenti hanno fornito alcuna spiegazione convincente di detta discrepanza, che pregiudica detta comunicazione in termini di corretta motivazione dell'importo del quale contestualmente si intima il pagamento.

Inoltre non è controverso che il Comune di Comaredo, che ammette la circostanza, abbia concesso alla contribuente un pagamento dilazionato del debito nei propri confronti, che di fatto ha avuto anche effettivo seguito, posto che neppure risulta contestata la circostanza, riferita in ricorso dalla ricorrente (pag. 9), che in effetti la stessa stia già provvedendo al pagamento della TARSU dovuta a mezzo di dilazione.

Tale ultima circostanza è incompatibile con la comunicazione di avvio della procedura di fermo amministrativo di beni mobili registrati, che presuppone e contiene invece l'intimazione di un pagamento totale immediato, tanto più in assenza di prove su inadempimenti della contribuente al piano di pagamento dilazionato, invero neppure assunto dai resistenti. Va anche rilevato che la ricorrente ha certamente un interesse giuridicamente tutelato ad impugnare l'atto oggetto di ricorso, posto che lo stesso si pone quale iniziale presupposto della attività di fermo amministrativo vera e propria, e contiene inoltre anche la intimazione di pagamento, in un termine determinato, di un importo diverso da quello indicato nell'avviso di accertamento e nella conseguente cartella di pagamento, per effetto della necessaria rideterminazione in esso contenuta degli importi effettivamente dovuti a seguito della definitiva decisione della Commissione Tributaria che ha rettificato gli originari importi pretesi, rideterminazione non oggetto di alcuna specifica cartella, e comportando tra l'altro, già di per se stesso, aggravii economici in termini di aggi, di diritti e spese esecutive, nonché di notifica.

Per le esposte ragioni, in accoglimento del proposto ricorso va annullata la comunicazione di avvio della procedura di fermo amministrativo perché illegittima, nullità che si intende estesa anche ad eventuali conseguenti atti successivi di detta procedura, ove attuati.

Stante l'originario carattere controvertibile della controversia, e la particolarità della questione trattata, che comporta anche la soluzione di aspetti complessi, ritiene la Commissione che sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla la comunicazione di avvio della procedura di fermo amministrativo di beni mobili registrati impugnata. Spese compensate.